



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 99

DATA COMUNICATO 27/11/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1687

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 27 Novembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.S. MANTIGNANA MONTEMALBE ASD** IN MERITO ALLA GARA MANTIGNANA MONTEMALBE ASD – CASTEL DEL PIANO 1966 DISPUTATASI A MANTIGNANA IL 16.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **UNA GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €. 1.200,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento reiteratamente offensivo e discriminatorio per motivo di razza posto in essere nei suoi confronti da alcuni sostenitori riconducibili alla Società Mantignana Montemalbe ASD.

Considerata la notoria fede privilegiata attribuibile al referto arbitrale, i fatti devono ritenersi quindi sostanzialmente confermati, a nulla rilevando che gli Assistenti dell'Arbitro non abbiano a loro volta riportato le suddette circostanze né che i Dirigenti della Società riferiscano di non aver percepito le suddette frasi.

Ciò premesso, la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse inflitta dal G.S. nei confronti della Società reclamante appare congrua e meritevole di integrale conferma atteso il contenuto sicuramente discriminatorio delle espressioni pronunciate dai suddetti sostenitori all'indirizzo dell'arbitro.

Quanto all'ammenda, non risultando precedenti specifici nel corso della corrente stagione sportiva, si ritiene che la sanzione debba invece essere ridotta ad €. 600,00. Infatti, la sanzione di €. 1.200,00 comminata dal G.S. appare eccessiva, atteso che l'art. 28 comma 4 CGS prevede per le società dilettantistiche la sanzione nella misura minima di euro 1.000,00 solo nel caso di ""violazione successiva alla prima"".

Al riguardo deve peraltro essere disatteso quanto sostenuto dalla Società reclamante circa la non cumulabilità dell'ammenda con l'obbligo di disputare la gara a porte chiuse nel caso di prima violazione, in quanto il disposto di cui all'art. 28 comma 4 CGS prevede la gara a porte chiuse come sanzione minima, il che non esclude – appunto – l'applicazione cumulativa anche dell'ammenda quale sanzione generale di cui all'art. 8 CGS,

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'ammenda ad €. 600,00; conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 27 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL **SIG. DOTTORI ALESSANDRO** IN MERITO ALLA GARA FRATTICIOLO SELVATICA – PONTE PATTOLI DISPUTATASI A FRATTICIOLO IL 02.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER OTTO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge in maniera univoca il comportamento gravemente offensivo posto in essere dal calciatore Dottori Alessandro nei confronti dell'Arbitro.

Considerato tuttavia l'assenza di contatto fisico con il Direttore di gara, si ritiene congruo contenere la sanzione nella squalifica per sei giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a sei giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 27 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. JUNIOR SANTA SABINA IN MERITO ALLA GARA GAIFANA - JUNIOR SANTA SABINA DISPUTATASI A SANTA SABINA IL 16.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MORLUPO FILIPPO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente la Corte dichiara l'inammissibilità il reclamo, in quanto non è stato preceduto dal relativo preannuncio da parte del reclamante in violazione del disposto di cui all'art.67 CGS.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 27 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.C. FOLIGNO 1928 A.S.D.** IN MERITO ALLA GARA ELLERA CALCIO – FOLIGNO 1928 A.S.D. DISPUTATASI AD ELLERA DI CORCIANO IL 02.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PASSERI RICCARDO FINO AL 15.12.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge in maniera univoca il comportamento irrispettoso/offensivo posto in essere dal calciatore Passeri Riccardo nei confronti dell'Arbitro.

Considerato che si è trattato di un episodio isolato, si ritiene peraltro equo contenere la sanzione della squalifica nel minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lett. a) e, per l'effetto, ridurre la squalifica stessa fino al 05.12.2025.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Passeri Riccardo fino al 05.12.2025.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 27 Novembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **PGS DON BOSCO A.S.D.** IN MERITO ALLA GARA DON BOSCO A.S.D. – PONTEVALLECEPPI RIP A DISPUTATASI A PERUGIA IL 01.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE DOMINE ANDREA FINO AL 31.01.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e dai chiarimenti forniti dal Direttore di gara a questa Corte, risulta confermata l'espressione sessista e denigratoria posta in essere, a fine gara, dal calciatore Domine Andrea nei confronti dell'Arbitro stesso.

Ciò premesso, la sanzione inflitta dal G.S., sostanzialmente corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 28 CGS tenuto conto della pausa natalizia, appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

Deve invece dichiararsi l'inammissibilità della richiesta della ripetizione della gara, in quanto tardivamente formulata per la prima volta solo con la memoria integrativa in violazione del disposto di cui all'art. 76 nr.4 CGS.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 27 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PONTEVALLECEPPI RIPÀ** IN MERITO ALLA GARA DON BOSCO A.S.D. – PONTEVALLECEPPI RIPÀ DISPUTATASI A PERUGIA IL 09.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BIANCHI TOMMASO FINO AL 11.12.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 27.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge in maniera univoca il comportamento irrispettoso posto in essere dal calciatore Bianchi nei confronti del Direttore di gara.

La sanzione inflitta dal G.S., corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lett. a), appare congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 27 NOVEMBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace